

DELIBERAZIONE 15 MARZO 2022
103/2022/S/COM

APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI IMPEGNI PRESENTATA DA GEKO S.P.A. E CHIUSURA DEL RELATIVO PROCEDIMENTO SANZIONATORIO E PRESCRITTIVO

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1196^a riunione del 15 marzo 2022

VISTI:

- la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica (di seguito: direttiva 2012/27/UE);
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'art. 2, comma 20, lettere a), c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- l'art. 45 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (di seguito: decreto legislativo 102/14) recante attuazione della direttiva 2012/27/UE;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 14 giugno 2012, 243/2012/E/com recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" e s.m.i. (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 574/2013/R/gas recante "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RQDG)" e s.m.i. (di seguito: RQDG);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 16 ottobre 2014, 501/2014/R/com recante "Bolletta 2.0: criteri per la trasparenza delle bollette per i consumi di elettricità e/o di gas distribuito a mezzo di reti urbane" e s.m.i. (di seguito: Bolletta 2.0);
- gli Allegati A e B alla deliberazione dell'Autorità 30 aprile 2015, 200/2015/R/com e s.m.i., recanti rispettivamente il Glossario della bolletta per la fornitura di

energia elettrica e il Glossario della bolletta per la fornitura di gas naturale (di seguito: Glossario);

- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 24 marzo 2016, 137/2016/R/com, recante integrazioni del Testo integrato *unbundlig* contabile (di seguito: TIUC);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 21 luglio 2016, 413/2016/R/com recante "Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale" e s.m.i. (di seguito: TIQV);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2016, 463/2016/R/com, recante Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in materia di "fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale" e s.m.i. (di seguito: TIF);
- la deliberazione dell'Autorità 14 novembre 2016, 658/2016/A;
- la deliberazione dell'Autorità 27 luglio 2017, 555/2017/R/com (di seguito: deliberazione 555/2017/R/com) nonché il suo Allegato A recante "Disciplina delle offerte PLACET (offerte a Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela) per i settori dell'energia elettrica e del gas naturale";
- gli Allegati A e B alla deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A;
- la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2018, 58/2018/A;
- la deliberazione dell'Autorità 5 aprile 2018, 200/2018/E/com (di seguito: deliberazione 200/2018/E/com);
- la deliberazione 28 luglio 2020, 288/2020/S/com (di seguito: deliberazione 288/2020/S/com);
- la determinazione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni dell'Autorità 23 luglio 2019, DSAI/30/2019/com (di seguito: determinazione DSAI/30/2019/com).

FATTO:

1. In attuazione di un programma di verifiche ispettive, approvato con deliberazione 200/2018/E/com, l'Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza, ha effettuato, nei giorni 30 e 31 gennaio 2019, una verifica ispettiva presso la società esercente l'attività di vendita al dettaglio di energia elettrica e gas sul mercato libero Geko S.p.A. (di seguito: Geko o società).
2. In occasione della predetta verifica ispettiva, Geko si è riservata di comunicare all'Autorità l'esito della verifica inerente alla presenza di indennizzi automatici da riconoscere ai clienti finali ai sensi degli articoli 17 e 19 del TIF con riferimento agli anni 2017 e 2018, provvedendovi con nota 1 aprile 2019 (acquisita con prot. Autorità 8250 del 2 aprile 2019).
3. Successivamente, in risposta alle richieste di informazioni degli Uffici (prot. Autorità 8809 del 5 aprile 2019 e 9783 del 15 aprile 2019), la società ha trasmesso due note e relativa documentazione (acquisite con prot. Autorità 9694 del 15 aprile 2019 e 10338 del 19 aprile 2019).

4. Sulla base delle dichiarazioni della società e della documentazione acquisita, con determinazione DSAI/30/2019/com è stato avviato, nei confronti di Geko, un procedimento per l'accertamento di violazioni in materia di trasparenza della bolletta, di fatturazione dei consumi energetici e di indennizzi automatici ai clienti finali di energia elettrica e di gas naturale e per l'adozione dei relativi provvedimenti sanzionatori e prescrittivi, ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 481/95 e dell'art. 16, commi 12 e 15, del decreto legislativo 102/2014, formulando, contestualmente, una richiesta di informazioni, ai sensi dell'art. 2, comma 20, lett. a), della legge 481/95 e dell'art. 10 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com.
5. In particolare, Geko risultava:
 - a) con riferimento alle disposizioni sulla fatturazione di periodo contenute nel TIF:
 - i. non avere rispettato i termini previsti dall'articolo 4, comma 2, del TIF;
 - ii. non avere osservato l'ordine di utilizzo dei dati di misura stabilito dagli articoli 5 e 11 del TIF, ai fini del computo dei consumi contabilizzati rispettivamente nella fattura di periodo e nella fattura di chiusura;
 - b) con riferimento alla fatturazione di chiusura disciplinata dal TIF:
 - i. non avere rispettato i termini previsti dall'articolo 11, comma 1, del TIF;
 - ii. non avere comunicato ai clienti finali, nelle fatture di chiusura con dati di misura stimati, che "tale fattura non costituisce una fattura di chiusura e che quest'ultima verrà emessa non appena saranno messi a disposizione dati di misura da parte dell'impresa di distribuzione" e non avere emesso per alcuni di tali clienti, una fattura di chiusura con dati di misura effettivi, in violazione dell'articolo 11, comma 4, lett. c), del TIF;
 - iii. non avere accreditato, a distanza di oltre due anni, gli importi dovuti a due dei tre clienti esaminati a campione, la cui fattura di chiusura riportava un credito;
 - c) con riferimento all'erogazione degli indennizzi previsti dal TIF:
 - i. non avere provveduto, in violazione rispettivamente degli articoli 16 e 18 del TIF, a versare gli indennizzi automatici a carico del venditore nel caso di ritardi nell'emissione delle fatture di periodo e delle fatture di chiusura;
 - ii. non avere provveduto, in violazione rispettivamente degli articoli 17, comma 2 e 19, comma 2, del TIF, a versare gli indennizzi automatici a carico dell'impresa distributrice ai clienti finali interessati;
 - iii. non avere riportato in bolletta le diciture previste nel caso di indennizzi automatici dovuti, ai sensi degli artt. 16 e 18 del TIF, dal venditore al cliente finale per emissione tardiva rispettivamente delle fatture di periodo e della fattura di chiusura, in violazione dell'art. 15 del TIF e dell'art. 21, comma 3, del TIQV;
 - d) con riferimento alle disposizioni in materia di trasparenza della bolletta:
 - i. non avere riportato con evidenza nelle bollette relative alla fornitura di gas, prima dei recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento, la dicitura

- “Il pronto intervento per segnalazione di fuga di gas, irregolarità o interruzione nella fornitura è gratuito ed attivo 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno”, in violazione dell’art. 15, comma 1, lett. b), della RQDG;
- ii. non avere riportato nelle bollette in violazione dell’articolo 6, comma 1, lett. a) e b), della Bolletta 2.0 e del Glossario:
- i dati relativi alle letture ed ai consumi che richiedono l’utilizzo dei termini al riguardo previsti, ovvero “letture rilevate”, “autoletture”, “letture stimate” e “consumi effettivi”, “consumi stimati” e “consumi fatturati”;
 - i consumi “effettivi” in modo corretto;
 - l’articolazione dei dati relativi alle letture e ai consumi di energia elettrica nelle diverse fasce orarie definite dall’Autorità ovvero F1, F2 e F3;
- iii. non avere riportato in alcune bollette relative alla fornitura di energia elettrica e di gas naturale la situazione dei pagamenti precedenti e/o l’eventuale esistenza di bollette che non risultino pagate dal cliente finale al momento dell’emissione della bolletta in cui tale informazione è riportata, in violazione dell’art. 7, comma 1, lett. b) e c), della Bolletta 2.0;
- e) infine, avere applicato specifici corrispettivi per l’invio delle bollette in formato cartaceo, in violazione del divieto di applicazione ai clienti finali di corrispettivi aggiuntivi per la ricezione delle fatture di cui agli artt. 9, comma 8, e 16, comma 12, del decreto legislativo 102/14, ribadito dall’art. 10, comma 5, dell’Allegato A alla deliberazione 555/2017/R/com.
6. A seguito della proroga concessa dal Responsabile del procedimento (prot. Autorità 21050 del 7 agosto 2019), con nota del 20 settembre 2019 (acquisita con prot. Autorità 23878) la società ha inviato la dichiarazione sostitutiva di cui al punto 3 della determinazione DSAI/30/2019/com, riguardante il numero dei clienti finali domestici e non domestici ai quali dal 19 luglio 2014 erano stati applicati specifici corrispettivi per la ricezione della fattura cartacea, nonché il numero delle fatture cartacee per la cui ricezione erano stati applicati gli stessi corrispettivi.
7. Con nota del 9 agosto 2019 (acquisita con prot. Autorità 21159), successivamente integrata – in risposta alla richiesta di chiarimenti e precisazioni del Responsabile del procedimento del 29 maggio 2020 (prot. Autorità 17060) – con nota 5 giugno 2020 (acquisita con prot. Autorità 17640), la società ha presentato, ai sensi dell’articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 93/11 e dell’articolo 16 del Regolamento sanzioni e impegni, una proposta di impegni relativa alle predette contestazioni.
8. Nella proposta di impegni, come risultante dalla nota 5 giugno 2020 (acquisita con prot. Autorità 17640), Geko ha dichiarato e documentato che, come richiesto dall’art. 17, comma 2, lettera b), dell’Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, le condotte contestate con la determinazione DSAI/30/2019/com sono cessate.

9. In particolare, la società ha comprovato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e con alcuni esempi di fatture che:
- a) con riferimento alla fatturazione di periodo, ha cessato la condotta contestata a partire dal 1 luglio 2019;
 - b) con riferimento alla fatturazione di chiusura, ha cessato la condotta contestata a partire dal 1 maggio 2019;
 - c) in relazione all'erogazione di indennizzi automatici, ha cessato la condotta contestata a partire dal 1 maggio 2019;
 - d) in relazione alla trasparenza della bolletta, ha cessato la condotta contestata a partire dal 1 settembre 2019;
 - e) con riferimento ai corrispettivi per la ricezione della fattura in formato cartaceo, a partire dal 24 novembre 2014 ha modificato le condizioni economiche delle offerte commerciali eliminando la previsione dei corrispettivi di postalizzazione e dal 1 agosto 2019 ha cessato di applicare i predetti corrispettivi nei confronti dei clienti contrattualizzati prima del 24 novembre 2014.

10. La proposta presentata da Geko reca i seguenti cinque impegni:

Impegno n. 1

Restituzione ai clienti sul mercato libero dell'energia elettrica e del gas naturale, con contratto attivo o cessato, dei corrispettivi di postalizzazione addebitati per la ricezione della fattura in formato cartaceo.

Impegno n. 2

Riconoscimento di uno sconto *una tantum* di 12 euro a favore dei clienti in fornitura sul mercato libero a cui sono stati applicati i corrispettivi di postalizzazione.

Impegno n. 3

Riconoscimento di un *bonus una tantum* di 15 euro a favore di ogni cliente in fornitura, sia di energia elettrica che di gas naturale, sul mercato libero, che eserciterà opzione a favore della fattura *on line* in luogo di quella cartacea.

Impegno n. 4

Promozione di una campagna informativa mediante *brochure* in fattura e sul proprio sito internet, finalizzata ad agevolare la comprensione della bolletta, i costi applicati e il funzionamento del mercato libero dell'energia, nonché attivazione di un canale telefonico dedicato per le informazioni relative ai corrispettivi riportati in fattura e agli indennizzi.

Impegno n. 5

Monitoraggio degli indennizzi automatici ricevuti dalle imprese distributrici da trasferire ai clienti finali ai sensi degli articoli 17 e 19 del TIF, nonché degli indennizzi automatici a carico del venditore di cui agli articoli 16 e 18 del TIF e trasmissione, con cadenza annuale, alla Direzione Mercati Retail e Tutele dei consumatori di energia dell'Autorità, per tre anni, di un apposito *report* di dettaglio.

11. Con la deliberazione 288/2020/S/com, l'Autorità ha dichiarato ammissibile, ai sensi dell'art. 17, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, la proposta di impegni presentata da Geko, come risultante dalla nota 5 giugno 2020 (acquisita con prot. Autorità 17640), e ne ha disposto la pubblicazione sul proprio sito internet.
12. A seguito della pubblicazione sul sito internet dell'Autorità in data 30 luglio 2020 non sono pervenute osservazioni alla proposta di impegni presentata da Geko.

VALUTAZIONE GIURIDICA:

13. L'Autorità procede alla valutazione degli impegni presentati dall'esercente.
14. In primo luogo, nella citata proposta di impegni del 5 giugno 2020 (acquisita con prot. Autorità 17640), Geko ha dichiarato e documentato che, come richiesto dall'art. 17, comma 2, lettera b), dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, le condotte contestate con la determinazione DSAI/30/2019/com sono cessate; in particolare, la società ha comprovato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e con alcuni esempi di fatture che:
 - a) con riferimento alla fatturazione di periodo, ha cessato la condotta contestata a partire dal 1 luglio 2019;
 - b) con riferimento alla fatturazione di chiusura, ha cessato la condotta contestata a partire dal 1 maggio 2019;
 - c) in relazione all'erogazione di indennizzi automatici, ha cessato la condotta contestata a partire dal 1 maggio 2019;
 - d) in relazione alla trasparenza della bolletta, ha cessato la condotta contestata a partire dal 1 settembre 2019;
 - e) con riferimento ai corrispettivi per la ricezione della fattura in formato cartaceo, a partire dal 24 novembre 2014 ha modificato le condizioni economiche delle offerte commerciali eliminando la previsione dei corrispettivi di postalizzazione e dal 1 agosto 2019 ha cessato di applicare i predetti corrispettivi nei confronti dei clienti contrattualizzati prima del 24 novembre 2014.
15. L'impegno n. 1, consistente nella restituzione ai clienti sul mercato libero dell'energia elettrica e del gas naturale, con contratto attivo o cessato, dei corrispettivi di postalizzazione addebitati, è finalizzato a ripristinare l'assetto degli interessi dei clienti lesi dalla condotta della società in ragione dell'applicazione di corrispettivi non dovuti.
16. L'impegno n. 2, relativo al riconoscimento di uno sconto *una tantum* di 12 euro a favore dei clienti in fornitura sul mercato libero a cui sono stati applicati i corrispettivi di postalizzazione, è volto a fornire un ulteriore ristoro ai clienti interessati dalla violazione che siano in fornitura con Geko.
17. L'impegno n. 3, inerente al riconoscimento di un *bonus una tantum* di 15 euro a favore di ogni cliente in fornitura sia di energia elettrica sia di gas naturale, sul mercato libero, che eserciterà opzione a favore della fattura *on line* in luogo di

- quella cartacea, è volto a sensibilizzare i clienti finali e a promuovere scelte ecosostenibili derivanti dal minor utilizzo della carta (risparmio di alberi, cattura di CO₂, riduzione dell'inquinamento atmosferico connesso al trasporto della carta) in linea con gli obiettivi perseguiti dal decreto legislativo 102/14.
18. L'impegno n. 4, inerente alla promozione di una campagna informativa in fattura e sul proprio sito internet finalizzata ad agevolare la comprensione della bolletta, i costi applicati e il funzionamento del mercato libero dell'energia, nonché l'attivazione di un canale telefonico dedicato per le informazioni relative ai corrispettivi riportati in fattura e agli indennizzi, ha la finalità di sensibilizzare e fornire maggiori informazioni ai clienti finali su temi fondamentali, come la lettura e la comprensione della bolletta, gli indennizzi automatici, il mercato libero e la tutela del consumatore.
 19. L'impegno n. 5, relativo al monitoraggio degli indennizzi automatici ricevuti dalle imprese distributrici da trasferire ai clienti finali e degli indennizzi automatici a carico del venditore previsti dal TIF, nonché la trasmissione, con cadenza annuale, per tre anni, alla DMRT, di un apposito *report* di dettaglio, è finalizzato a garantire che la società adempia con particolare cura e attenzione ai suddetti obblighi.
 20. Per le suesposte ragioni, l'Autorità ritiene che gli impegni presentati dalla società – quali risultanti dalla citata nota 5 giugno 2020 (acquisita con prot. Autorità 17640) – facenti parte integrante del presente provvedimento, siano utili al più efficace perseguimento degli interessi tutelati dalle disposizioni che si assumono violate nel procedimento sanzionatorio e prescrittivo avviato con determinazione DSAI/30/2019/com e, pertanto, ne dispone l'obbligatorietà nei confronti di Geko.
 21. Al fine della valutazione positiva degli impegni di cui sopra, l'Autorità ritiene altresì necessario che la società comunichi i costi effettivamente sostenuti per adempiere a ciascuno degli impegni assunti e dia, altresì, separata evidenza contabile degli stessi costi nella nota di commento ai conti annuali separati, predisposta ai sensi dell'art. 21 del TIUC. Ciò anche al fine di consentire le corrette determinazioni, da parte dell'Autorità, in tema di riconoscimento di costi dei servizi di vendita, non potendo i costi sopportati dall'impresa per l'attuazione degli impegni essere annoverati tra quelli che concorrono alla determinazione dell'ammontare dei costi riconosciuti.
 22. Per le suesposte ragioni e in considerazione della mancata presentazione di osservazioni da parte di terzi alla proposta di impegni di Geko, l'Autorità ritiene che si possa chiudere il procedimento sanzionatorio e prescrittivo avviato con determinazione DSAI/30/2019/com nei confronti della medesima società, ai sensi dell'art. 45, comma 3, del decreto legislativo 93/11 e dell'art. 19, comma 3, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com

DELIBERA

1. di approvare e rendere obbligatori, nei termini di cui in motivazione, ai sensi dell'art. 45, comma 3, del decreto legislativo 93/11 e dell'art. 19, comma 3, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, gli impegni presentati da Geko S.p.A., come risultanti dalla nota 5 giugno 2020 (acquisita con prot. Autorità 17640), (*Allegato A*), con riferimento al procedimento sanzionatorio e prescrittivo avviato con determinazione DSAI/30/2019/com;
2. di prevedere che i predetti impegni vengano attuati osservando le seguenti tempistiche:
 - a) con riferimento all'impegno n. 1, la restituzione sarà effettuata per i clienti in fornitura e per quelli cessati per i quali non sia stata ancora emessa la fattura di chiusura, il cui saldo debitorio sia inferiore all'importo oggetto del rimborso stesso, mediante accredito nella prima bolletta utile e comunque entro 180 giorni dalla notifica della presente deliberazione; per gli altri clienti, fatte salve eventuali compensazioni di debiti pregressi, mediante bonifico bancario (ove presente a sistema l'IBAN cliente) o assegno di traenza entro 8 mesi dalla notifica della presente deliberazione; in caso di mancato incasso dell'assegno o di accredito su conto corrente non andato a buon fine, per i clienti cessati resterà salvo il diritto di chiedere la restituzione entro il termine di 5 anni dalla data di notifica della presente deliberazione. Al riguardo, sarà fatta comunicazione ufficiale sul sito internet della società che sarà attiva per il predetto periodo di 5 anni;
 - b) con riferimento all'impegno n. 2, il *bonus* sarà riconosciuto nella prima bolletta utile e comunque entro 180 giorni dalla data di notifica della presente deliberazione;
 - c) con riferimento all'impegno n. 3, la comunicazione ai clienti della possibilità di ricevere il *bonus* aderendo alla bolletta *on line* avverrà mediante apposita informativa in bolletta, attraverso il servizio clienti, nonché attraverso il sito internet della Società entro 180 giorni dalla notifica della presente deliberazione; l'adesione all'iniziativa potrà avvenire entro 12 mesi dal ricevimento dell'informativa; il *bonus* sarà riconosciuto ai clienti aderenti nella prima fattura utile successiva all'adesione o comunque entro 180 giorni dalla data di adesione alla bolletta *on line*;
 - d) con riferimento all'impegno n. 4, le iniziative previste verranno avviate entro 90 giorni dalla data di notifica della presente deliberazione; la campagna informativa rimarrà attiva per un periodo di 12 mesi, mentre il servizio di assistenza telefonica avrà durata permanente;
 - e) con riferimento all'impegno n. 5, l'iniziativa verrà avviata entro 60 giorni dalla data di notifica della presente deliberazione e avrà durata triennale; per il primo anno il *report* verrà trasmesso alla Direzione Mercati Retail e Tutele dei consumatori di energia dell'Autorità entro 9 mesi dalla data di notifica

della presente deliberazione e per i due anni successivi al 31 dicembre di ciascun anno;

3. di prevedere che Geko S.p.A. comunichi, nei termini di cui al successivo punto 6, i costi effettivamente sostenuti per l'attuazione di ciascuno degli impegni approvati con la presente deliberazione e i periodi temporali del loro sostenimento, dandone evidenza contabile nella nota di commento ai conti annuali separati, predisposta ai sensi dell'art. 21 del TIUC;
4. di ordinare a Geko S.p.A. di iscrivere nello stato patrimoniale del primo bilancio utile, un fondo oneri di importo pari al costo complessivo stimato delle misure oggetto dei presenti impegni;
5. di chiudere il procedimento sanzionatorio e prescrittivo avviato con determinazione DSAI/30/2019/com nei confronti di Geko S.p.A., ai sensi dell'art. 45, comma 3, del decreto legislativo 93/11 e dell'art. 19, comma 3, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com;
6. di ordinare a Geko S.p.A. di trasmettere all'Autorità prova documentale dell'attuazione degli impegni entro 30 (trenta) giorni dalle scadenze previste e riportate nel precedente punto 2;
7. di avvisare che, ai sensi dell'art. 45, comma 3, del legislativo 93/11 e dell'art. 20 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il procedimento sanzionatorio potrà essere riavviato qualora l'impresa contravvenga agli impegni assunti o il presente provvedimento si fondi su informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti. All'esito di tale procedimento l'Autorità potrà irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio di quella che sarebbe stata irrogata in assenza di impegni;
8. di notificare il presente atto a Geko S.p.A. (partita iva 12245181008) mediante PEC all'indirizzo gekospa@pec.gekospa.it e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

15 marzo 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini